



# **CITTA' DI TEANO**

**PROVINCIA DI CASERTA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49  
in vigore dal \_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

### Indice

- ART. 1. Istituzione Commissioni comunali
- ART. 2. Composizione
- ART. 3. Insediamento
- ART. 4. Convocazione e Sedute
- ART. 5. Notizie sulla avvenuta costituzione.
- ART.6 . Comunicazione del verbale della seduta.
- ART.7. Attribuzioni.
- ART. 8. Partecipazione di esperti.
- ART. 9. Assegnazione compiti.
- ART. 10. Collaborazione tra più Commissioni.
- ART. 11. Commissioni temporanee o speciali.
- ART. 12. Commissioni di ispezione e controllo
- ART. 13. Atti ispettivi.
- ART. 14. Sale per le riunioni delle Commissioni
- ART. 15. Disposizioni finali-entrata in vigore-pubblicazione

## ART. 1.

### Istituzione Commissioni comunali

a. In seno al Consiglio Comunale di Teano sono individuate quattro commissioni consiliari permanenti:

- Commissione Urbanistica – Lavori pubblici – Agricoltura e viabilità;
- Commissione per l'Igiene – Sanità ed Assistenza;
- Commissione Programmazione – bilancio – sviluppo – industria – commercio – trasporti e finanza;
- Commissione Istruzione – sport – turismo ed attività culturali.

b. Il Consiglio Comunale può altresì istituire al suo interno commissioni speciali o temporanee qualora ne ravvisasse la necessità e l'urgenza.

c. Le Commissioni hanno compiti di studio, ricerca e consultazione, coadiuvano l'attività del C.C. e producono pareri non vincolanti.

## ART. 2.

### composizione

a. Ogni commissione è formata da 5 membri, 3 indicati dalla maggioranza, 2 dalle minoranze consiliari in rappresentanza dei gruppi politici presenti in C.C.;

b. I membri sono nominati dal Presidente del C.C. sulla base delle designazioni dei Capigruppo. Qualora i Capigruppo non provvedessero a tale adempimento il Presidente del C.C. dichiara la decadenza da tale facoltà;

c. Il Sindaco ed il Presidente del C.C. non possono essere designati come componenti delle Commissioni Consiliari;

d. Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

e. I membri cessano la propria carica – oltre che per scadenza di mandato - per rinuncia, perdita dei diritti civili e politici e per tutti i casi espressamente contemplati dalla legge;

f. Il Presidente del C.C. nei casi su riportati provvede, sentiti i Capigruppo, a nominare sostituti.

g. Nelle Commissioni vengono eletti un Presidente ed un Vice Presidente.

h. I membri delle singole Commissioni percepiscono il gettone di presenza pari al 50% di quello previsto per C.C..

## ART.3.

### Insedimento

a. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 15gg dalla nomina dei suoi membri e dalla sua costituzione.

La seduta di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente del C.C. .

- a. La Commissione nella sua prima seduta nomina a maggioranza assoluta il Presidente ed il Vice presidente.
- b. In seno alla commissione è di volta in volta nominato dal Presidente un Segretario con il compito di verbalizzare i lavori svolti.
- c. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono con separate operazioni e a scrutinio palese .
- d. Ogni Commissario può esprimere una unica preferenza.
- e. È eletto colui che raggiunge il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti viene eletto colui che è più anziano di età.

#### ART. 4.

##### Convocazione e Sedute

- a. Il Presidente convoca la Commissione, predispone l'ordine del giorno e presiede la seduta.
- b. Le convocazioni avvengono di norma per iscritto precisando gli argomenti all'o.d.g. ed entro 3 giorni dalla data fissata per la riunione.
- c. Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza il Presidente; il Segretario sovrintende la redazione del verbale della seduta che viene approvato nella seduta successiva alla sua stesura.
- d. In caso di assenza del Presidente e del suo Vice la seduta è tenuta dal Consigliere più anziano di età.
- e. Le commissioni non possono operare qualora non siano presenti almeno 3 membri.
- f. L'ordine del giorno di ogni seduta è comunicata al Presidente del C.C. , al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
- g. Le Commissioni possono anche essere convocate direttamente dal Sindaco o dal Presidente del C.C.
- h. La Commissione Consiliare può, inoltre, essere convocata su richiesta motivata di almeno 3 consiglieri. A tale adempimento provvede il Presidente della Commissione, sentito il parere del Presidente del C.C.. Il Presidente della Commissione, in ordine all'accoglimento di tale richiesta, può avvalersi della collaborazione del Segretario Generale.
- i. Qualora le Commissioni siano convocate direttamente dal Sindaco, dal Presidente del C.C. o su richiesta di almeno 3 consiglieri, coloro che ne hanno curato o richiesto la convocazione possono partecipare alla seduta senza diritto di voto. Conserva il diritto di voto il consigliere che già faccia parte della Commissione.

j. Le convocazioni sono trasmesse a mezzo di messo comunale e ne viene data, ai terzi, pubblicità sull'albo pretorio. Il messo comunale può eseguire le notifiche anche a mezzo fax o posta elettronica certificata.

k. In caso di urgenza le Commissioni possono essere convocate anche previa comunicazione telefonica.

l. In caso di irreperibilità dei membri della Commissione, oppure allorché i tentativi di notifica effettuati ai sensi delle disposizioni che precedono siano andati falliti, il Presidente della commissione può senza formalità alcuna provvedere ad eseguire gli avvisi di convocazione, ovvero pubblicare l'avviso sul sito istituzionale del Comune, eseguire il deposito dell'avviso presso la Casa Comunale, o curare l'affissione dell'atto di convocazione all'Albo Pretorio.

m. Le sedute sono pubbliche, tuttavia il Presidente o almeno 3 Commissari possono chiedere che queste avvengano "a porte chiuse" quando riguardano la vita privata, la riservatezza, l'onore ed il buon costume di persone fisiche, persone giuridiche, imprese ed associazioni.

#### ART. 5.

##### Notizie sulla avvenuta costituzione.

Il presidente della Commissione, nella prima seduta utile, informa il Presidente del C.C. e l'Assemblea dell'avvenuto insediamento, della elezione del Presidente e del Vice presidente.

#### ART.6

##### Comunicazione del verbale della seduta.

Il Verbale, sottoscritto dal Presidente, dai Commissari presenti e dal Segretario, deve essere trasmesso al Sindaco e al Presidente del C.C. per gli ulteriori adempimenti di Consiglio Comunale. Una copia del verbale viene depositata, a cura del Presidente della Commissione o di un suo delegato, presso l'Ufficio di Segreteria entro 7 gg dalla seduta, dando così la possibilità a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione nel rispetto del Regolamento Comunale, dello Statuto e delle normative relative al diritto di accesso agli atti amministrativi.

#### ART.7.

##### Attribuzioni.

a. Le Commissioni, oltre ad esaminare le questioni di competenza consiliare loro attribuite ai sensi della disposizione seguente, possono essere chiamate ad esprimere pareri su questioni che la Giunta, il Sindaco, i singoli Assessori o Consiglieri ritengano di richiedere. Le stesse Commissioni, svolgono quindi funzioni consultive, di studio ed indagine e partecipano per le dette competenze ai provvedimenti del C.C.

- b. Le Commissioni <sup>possano</sup> ~~devono~~ essere consultate in ordine a tutti gli argomenti sottoposti al vaglio del C.C. che riguardano le materie di rispettiva competenza, con esclusione dei provvedimenti di ordinaria amministrazione e nei casi di necessità ed urgenza.
- c. La necessità ed urgenza deve essere motivata dal Sindaco o da un suo delegato.
- d. Il parere espresso dalle Commissioni consiliari non è vincolante.

#### ART. 8.

##### Partecipazione di esperti.

- a. Il Presidente della commissione, sentito il parere della Commissione, può richiedere, ove necessario, la partecipazione alla sedute di esperti per la trattazione di argomenti che riguardino questioni ove è richiesta una specifica competenza tecnico- amministrativa.
- b. La partecipazione degli esperti non dà diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza o onorario.
- c. Il parere espresso dagli esperti non è vincolante.
- d. Ogni impegno di spesa, ove necessario per lo svolgimento del fine assegnato, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta. Il Presidente, a tal proposito, sentito il parere favorevole di almeno 3 Commissari, provvede a stilare una relazione a giustificazione del richiesto impegno di spesa e provvede a trasmetterlo alla Giunta.
- e. Nel caso in cui si renda necessario nominare più di un esperto, i commissari dei gruppi di minoranza hanno la facoltà di esprimerne uno di parte.

#### ART. 9.

##### Assegnazione compiti.

- a. Il Presidente del C.C. o il Sindaco assegna a ciascuna Commissione, secondo il rispettivo criterio di competenza, l'argomento o il provvedimento del quale si ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale comunicazione al Presidente.
- b. La Commissione, ricevuto il compito, deve entro 20 gg provvedere ad emettere il parere richiesto.
- c. In casi particolari, il Presidente della Commissione può chiedere al Presidente del C.C., o al Sindaco richiedente, una proroga in caso di comprovate difficoltà allo svolgimento del compito assegnato. La proroga non può eccedere i 10 giorni.
- d. Il Presidente del C.C. - o il Sindaco -, in caso di urgenza e necessità, può assegnare alla Commissione un termine più breve. In tale caso il termine non è prorogabile.
- e. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato dal C.C. facendo menzione della mancata acquisizione del parere della Commissione competente.

## ART. 10.

### Collaborazione tra più Commissioni.

- a. Ogni Commissione può chiedere al Presidente del C.C. di sentire il parere di altra Commissione, senza che ciò prolunghi i termini per la deliberazione.
- b. Le Commissioni possono chiedere la collaborazione del Segretario Comunale, dell'Assessore Competente o degli Uffici Comunali.
- c. Quando l'argomento da esprimere coinvolge le competenze di più Commissioni o ne è controversa l'attribuzione, il Presidente del C.C. ne deferisce incarico a quella che reputa prevalentemente competente ovvero promuove la convocazione congiunta di più Commissioni.
- d. I contrasti di attribuzione sono risolti dal Presidente del C.C., sentito eventualmente la conferenza dei Capigruppo. Il Presidente del C. C. può a tale scopo chiedere la collaborazione del Segretario Comunale.

## ART. 11

### Commissioni temporanee o speciali.

Le Commissioni temporanee o speciali nell'ambito di competenza del C.C. assolvono compiti, funzioni ed attribuzioni consultive, propositive o attività connesse a questioni di carattere speciale o particolare che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

## ART. 12

### Commissioni di ispezione e controllo

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, computando anche il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni temporanee aventi finalità specifica di controllo e di indagine. Tali commissioni sono costituite da 5 consiglieri scelti in proporzione ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. A titolo esplicativo ogni 4 membri di gruppo o frazioni per le sole minoranze dà diritto alla nomina di 1 membro della Commissione in oggetto. La presidenza è attribuita ad un consigliere espresso dalle minoranze consiliari.

Nella delibera di istituzione della Commissione di indagine / controllo deve essere indicata in maniera esaustiva la materia oggetto dell'indagine o del controllo ed il termine entro il quale la stessa deve portare ad esaurimento il proprio lavoro.

Le commissioni suddette operano limitatamente al mandato conferito, utilizzano le strutture ed il personale dell'Ente e cessano le proprie funzioni allo scadere del termine fissato dalla deliberazione istitutiva del C.C..

Le Commissioni hanno il potere di acquisire informazioni dagli Amministratori e Funzionari dell'Ente e questi ultimi sono esentati, a tale fine, dal segreto d'ufficio proprio dell'incarico/funzione ricoperta. Ai Commissari è garantito il diritto all'accesso a qualunque atto

richiesto.

Completata l'istruttoria le Commissioni redigono una relazione che viene rimessa al Presidente del C.C. e al Consiglio per ogni ulteriore determinazione.

Per l'insediamento, la convocazione ed il Funzionamento si rimanda a quanto previsto più in generale dal Regolamento delle Commissioni consiliari.

#### ART. 13

##### Atti ispettivi.

a. I Consiglieri comunali nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di controllo possono presentare richiesta di atti ispettivi in qualsiasi materia attinente all'attività delle Commissioni consiliari. L'istanza va presentata per iscritto al Segretario Comunale che ne dà notizia al Sindaco ed al Presidente della Commissione che ne curano di concerto i successivi adempimenti, da espletarsi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla relativa richiesta.

#### Art. 14

##### Sale per le riunioni delle Commissioni

Per le loro specifiche funzioni sono messe a disposizione delle Commissioni apposite sale all'interno della Sede Municipale.

#### Art. 15

##### Disposizioni finali-entrata in vigore-pubblicazione

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente regolamento diviene esecutivo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, a norma dello Statuto comunale.

Lo stesso Regolamento, deve essere depositato in forma cartacea negli uffici della Segreteria Generale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.